



**"Proposta di mozione di modifica alla Legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, con specifico riferimento all'art. 6, co. II e modifica dell'articolo 165 del codice penale sulla sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, *nella parte in cui* si prevede che i costi per la partecipazione ai suddetti percorsi siano posti ad esclusivo carico dei richiedenti a prescindere dalle loro capacità economiche, non garantendone, pertanto, la gratuità per i non abbienti"**

Il XXXV Congresso Nazionale Forense delibera di chiedere la **modifica** della Legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 6 comma II, e contestuale **modifica** dell'articolo 165 del codice penale sulla sospensione condizionale della pena, **nella parte in cui** pone ad esclusivo carico del richiedente i costi per la partecipazione ai corsi di recupero, a prescindere dalle sue capacità economiche, attraverso l'introduzione dei seguenti principi:

Premessa:

Attraverso la legge 19 luglio 2019, n. 69 rubricata "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", il legislatore italiano è intervenuto su una materia di estrema

delicatezza, al fine di contrastare quei gravi fenomeni delittuosi che si sono ripetuti con drammatica frequenza nel corso degli ultimi anni.

La nuova legge, denominata "*Codice Rosso*" indicativa di un'assoluta priorità di intervento richiamando un'espressione nota nel campo delle cure e dei trattamenti sanitari urgenti, si compone di 21 articoli che riflettono un approccio interdisciplinare alla materia, in quanto il legislatore ha inteso modificare non solo il codice penale e quello di procedura penale, ma anche la disciplina non direttamente penalistica, ma collegata alla tutela della persona offesa dalle condotte delittuose perpetrate ai suoi danni, che la legge vuole tutelare in modo severo e soprattutto in tempi rapidi.

Come di consueto, tuttavia, l'intento del legislatore è quello di fare delle riforme a costo zero per le casse dello Stato, come chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria con la quale si chiude la legge all'art. 21; esigenze che però non sono adatte alla realtà dei fatti in particolare riferimento alla modifica introdotta all'art. 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena subordinata all'espletamento di precisi corsi di recupero per il soggetto maltrattante nei cui confronti è stata resa sentenza di condanna definitiva, i cui costi devono essere ad esclusivo carico del richiedente.

La legge dunque, sul versante delle modifiche al codice penale, introduce nuove norme incriminatrici, oltre ad un aggravamento delle conseguenze delle condotte, con particolare riferimento, tra le altre, all'art. 6 della legge n. 69/19 che modifica l'art. 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena.

Per quel che concerne, invece, le disposizioni processualpenalistiche, la legge n. 69/19 si pone su un cambio di prospettiva rispetto al recente passato, caratterizzandosi per un più immediato supporto alla vittima, garantendole, in via privilegiata, i diritti durante le fasi iniziali del procedimento penale mediante una rapida valutazione e gestione del rischio

di letalità, gravità e possibile reiterazione delle condotte illecite, anche attraverso una immediata e obbligata comunicazione di alcuni provvedimenti giudiziari.

Il cd. Codice Rosso, inoltre, attua una serie di interventi aventi caratteri non strettamente penalistici che, comunque, estendono la tutela delle persone offese in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie, in materia di trattamento psicologico (la parte cui fa riferimento la presente mozione) per i condannati per i reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza.

La valutazione definitiva della nuova legge sul sistema normativo deve necessariamente richiedere una verifica sull'idoneità dell'atto ad adeguare il nostro ordinamento ai principi richiamati dalla normativa sovranazionale, all'uopo richiamando la Convenzione di Istanbul e la Direttiva 2012/29/UE e alla decisione del 2 marzo 2017, resa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul noto caso Talpis c. Italia, che ha condannato quest'ultima per non avere protetto adeguatamente e tempestivamente una donna ed i suoi figli, vittime di ripetute violenze domestiche inutilmente e più volte denunciate.

Come detto, con l'art. 6 della legge n. 69/19 è stato modificato l'art. 165 c.p., rubricato "*obblighi del condannato*", estendendo il novero degli obblighi ai quali è subordinata, in determinate ipotesi, la sospensione condizionale della pena.

In quanto applicabile dopo l'accertamento della commissione di un reato e della responsabilità del suo autore, la sospensione condizionale della pena costituisce una eccezione al principio della inderogabilità della pena ed è stata inserita nel tessuto normativo per soddisfare in particolar modo esigenze di prevenzione sociale, quindi, per evitare l'accesso in carcere del delinquente occasionale, primario, ad espiare una pena di breve durata.

Secondo la disciplina attualmente in vigore, il giudice della cognizione, nel pronunciare una sentenza di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai due anni di reclusione, ovvero ad una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e confrontata ai sensi dell'art. 135 c.p., non superi il ricordato limite, può disporre la sospensione dell'esecuzione della pena.

L'accesso al beneficio, ai sensi dell'art. 164, co. II c.p., è precluso laddove il condannato abbia già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione, nonché al delinquente o al contravventore abituale o professionale. La stessa preclusione opera qualora alla pena inflitta si aggiunga una misura di sicurezza personale in quanto il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

Di regola, poi, la sospensione condizionale della pena può essere concessa una sola volta.

Per quel che riguarda gli effetti, quello sospensivo è esteso anche alle pene accessorie, art. 166, co. I c.p.

Occorre altresì precisare che tale beneficio talvolta è subordinato all'adempimento, entro un determinato termine stabilito dal giudice in sentenza, ad alcuni obblighi tassativamente stabiliti dalla legge.

In particolare, per l'art. 165, co. I c.p., l'organo giudicante può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di essi e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

E proprio nell'ambito della nuova tendenza diretta a subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a specifici obblighi, limitatamente ad alcune fattispecie di reato, si inserisce la recente legge n. 69/2019, che ha nuovamente modificato l'art. 165 c.p.

Nello specifico con il citato art. 6 della predetta legge, è stato inserito nell'art. 165 c.p., successivamente al quarto comma, un nuovo comma il quale statuisce che nei casi di condanna per i delitti di maltrattamento contro familiari o conviventi, di violenza sessuale, di violenza sessuale aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne, di violenza sessuale di gruppo, di atti persecutori, di lesione personale, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, co. I, nn 2, 5 e 5.1, e 577, co. I, n. 1, e co. II, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tali reati.

Dunque, subordinando la sospensione condizionale della pena alla partecipazione da parte del reo, ad appositi percorsi di recupero, il legislatore si pone l'obiettivo di reintegrare il reo nel tessuto sociale, e quindi risocializzandolo, prevenendone la ricaduta nel reato.

Forti perplessità sulla possibile attuazione alle novità introdotte nascono dalla lettura dell'art. 6, co. II, della legge n. 69/19 secondo il quale "**dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica**". Pertanto, gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 c.p., come modificato dal citato comma 1, **sono a carico del condannato.**

Ciò chiaramente rappresenta un grave *vulnus* della norma, determinando dei profili di illegittimità costituzionalità del precetto, atteso che nel porre a carico del condannato gli

oneri derivanti dalla partecipazione ai percorsi di recupero, il legislatore ha introdotto uno sbarramento alla possibilità di accedere alla sospensione condizionale della pena che determina una **violazione al principio di uguaglianza** richiamato **dall'art. 3 della Costituzione**, secondo cui: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*.

Un tale previsione in definitiva, determina una discriminazione tra condannati abbienti, che avranno maggiori possibilità di accedere al beneficio, e condannati meno abbienti, per i quali la possibilità di goderne risulterà particolarmente ridotta, se non del tutto impossibile.

Si tenga conto, inoltre, che nei casi di contestazioni di fattispecie di reato riconducibili al cd. "Codice Rosso" fin dalla fase delle indagini preliminari, all'indagato è sospeso il reddito di cittadinanza, con conseguenti ancora più ridotte disponibilità economiche da destinare all'imposto percorso di recupero a spese del richiedente, per beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Si ritiene, di conseguenza, che per tutti quei soggetti con limitate risorse economiche che avanzino richiesta di partecipazione a percorsi di recupero, previsto dalle norme prima richiamate, al fine di beneficiare della sospensione condizionale della pena, **sia necessario prevederne la gratuità** previa dimostrazione del proprio reddito attraverso le stesse modalità già esistenti per la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e, quindi, per i titolari di reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, pari ad € 11.746,68.

Ritenendo, infine, la presente mozione pertinente ai temi congressuali soprattutto nella parte in cui si richiama l'effettività della tutela dei diritti da parte dell'avvocato e della garanzia dello sviluppo sociale.

Pertanto, con la presente mozione si propone di apportare

- la **modifica** alla Legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, con specifico riferimento all'art. 6, co. II della Legge;

e

- la **modifica** dell'articolo 165 del codice penale sulla sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;

**nella parte in cui è previsto che i costi per la partecipazione ai suddetti percorsi siano posti ad esclusivo carico dei richiedenti a prescindere dalle capacità economiche degli stessi, non garantendone, pertanto, la gratuità per i non abbienti.**

Il Congresso dà mandato al Congresso Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense, di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiedi correttivi.